



ASSOCIAZIONE CULTURALE
"ERMES GRION" O.D.V.

via Marco Polo, 7
34074 Monfalcone GO
+39 338 8459578
+39 349 2375776
info@coro-ermes-grion.org
www.coro-ermes-grion.org
C.F.: 81005470315

Verbale dell'Assemblea Straordinaria del 21 marzo 2022

L'anno 2022, il giorno 21 del mese di marzo, alle ore 20.30 presso la sede di Via Marco Polo n. 7 di Monfalcone si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Culturale "Ermes Grion" OdV.

Viene nominato Presidente dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 9 comma 2 del vigente Statuto, il signor Salvatore Moretti che nomina il signor Fulvio Turra a fungere da Segretario.

Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante lettera di data 12 marzo 2021 consegnata ai soci così come previsto dall'art. 9 comma 7 dello Statuto contenente l'O.d.g., l'ora e il luogo, che sono presenti n. 16 soci su n. 21 soci iscritti, come da lista presenza allegata, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell'assemblea straordinaria in prima convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

* IN FOTOCOPIA

1. approvazione delle modifiche allo statuto.

Il signor Fulvio Policardi, tesoriere dell'Associazione, prende la parola ed informa i soci del motivo della convocazione dell'assemblea straordinaria che si rende necessaria per le ulteriori modifiche allo Statuto, già modificato in data 9 luglio 2019 per uniformarlo alla legge sul Terzo Settore, richieste dalla Regione Friuli Venezia Giulia per la migrazione dal Registro Regionale del Volontariato al RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore). Inoltre verranno messe ai voti alcune modifiche opzionali allo Statuto proposte dall'Organo di Amministrazione.

Il Presidente dà lettura del punto 1. dell'O.d.g. e dà la parola al Tesoriere che elenca gli articoli 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 15, 18 e 22 del vigente Statuto e loro modifiche. A conclusione dell'esposizione delle modifiche ai n. 11. articoli, si procede alla votazione da parte dell'Assemblea che, con voto unanime per alzata di mano, delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

L'assemblea, inoltre, delibera di conferire mandato al presidente dell'associazione di apportare le eventuali modifiche o integrazioni, che fossero richieste per iscritto dalle amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del terzo settore.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 21.25 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente dell'Assemblea
Salvatore Moretti

Il Segretario dell'Assemblea
Fulvio Turra

AGENZIA DELLE ENTRATE
REGISTRATO A MONFALCONE IL 26 APR. 2022
AL N. 223 SERIE 3 ATTI PRIVATI N. A
LIQUIDATI Euro 32.906,17

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
Alessandro Latessa

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Lidio Bonifacio Latessa





STATUTO

L'Associazione è esente dall'imposta di bollo secondo l'Art.82 Comma 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

1. È costituita in Monfalcone l'Associazione di volontariato non riconosciuta denominata: ASSOCIAZIONE CULTURALE "ERMES GRION" OdV di seguito detta Associazione.

ARTICOLO 2 - STATUTO

1. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del D. Lgs. 117/2017 e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. Lo Statuto vincola gli associati alla sua osservanza e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione.

ARTICOLO 3 - STRUTTURA E CONTENUTI

1. La struttura ed i contenuti dell'Associazione sono democratici e le attività sono svolte con criteri assolutamente apolitici ed apartitici.
2. L'Associazione non si appoggia ad alcun organo o ente che possa compromettere tale linea di condotta, ma può aderire ad associazioni e collaborare con organizzazioni o enti per meglio perseguire gli scopi sociali.
3. L'Associazione svolge le proprie attività restando escluso ogni fine di lucro e di remunerazione, sia da parte di essa medesima sia da parte dei singoli soci; tutte le prestazioni fornite dagli associati sono a titolo puramente personale, spontaneo e gratuito ed esclusivamente per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

ARTICOLO 4 - FINALITÀ

1. L'Associazione persegue il fine di curare lo studio e la divulgazione della musica in generale e del canto corale in particolare, attraverso l'opera dei suoi soci e con spirito di solidarietà civile, culturale e sociale, senza alcun indirizzo di carattere politico o religioso, riconducibile alle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore comma 1 lettere d), i) e k) del D. Lgs. 117/17.
 - d) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

2. L'Associazione potrà occuparsi di:
 - Riunire quanti amano la musica, ed in particolare il canto corale, ed intendono applicarsi disinteressatamente;
 - Elevare la cultura e la sensibilità musicale sia dei suoi soci sia della popolazione, promuovendo l'organizzazione di concerti, manifestazioni e corsi musicali a livello locale;
 - Sviluppare, in seno all'Associazione, l'opera del Coro "Ermete Grion", che può strutturarsi in diverse configurazioni per partecipare a manifestazioni di canto corale, nazionali ed internazionali;
 - Sviluppare la ricerca per il recupero e la proposizione delle tradizioni locali;
 - Organizzare spettacoli, visite guidate, gite o altro a carattere culturale, informativo, formativo, ricreativo, e d'utilità sociale come esperienze di partecipazione, solidarietà e pluralismo;
 - Favorire la vita di relazione;
 - Promuovere e sostenere attività di cooperazione internazionale allo sviluppo e solidarietà nel campo delle finalità statutarie dell'Associazione.
3. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio.
4. L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ARTICOLO 5 - ASSOCIATI

1. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche o altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro interessate allo svolgimento dell'attività sociale, che si riconoscono nelle finalità dell'Associazione, ne accettino, senza riserve, lo Statuto e non abbiano interessi contrastanti con gli scopi sociali. In ogni caso il numero di altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro non deve essere superiore al 50% del numero delle ODV. Sono aderenti all'Associazione coloro che sottoscrivono il presente Statuto e che sono detti "soci ordinari".
2. Il numero degli associati è illimitato e, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
3. La domanda scritta di adesione va presentata all'Organo di amministrazione, il quale ne decide in modo inappellabile; l'iscrizione decorre dalla data di deliberazione consiliare. Il rigetto della predetta domanda deve essere motivata e comunicata agli interessati entro 60 giorni. Pronuncia sul rigetto della domanda di adesione può essere richiesta, da parte di chi ha proposto la domanda, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto all'Organo di amministrazione.
4. I soci ordinari sono tenuti a versare all'Associazione, dal momento in cui entrano a farne parte, la quota d'iscrizione alla stessa; inoltre, tutti i soci ordinari dovranno versare un contributo associativo mensile nella misura e nei modi che saranno stabiliti dall'Assemblea dei soci ordinari.
5. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento dei volontari.
6. I cittadini e gli enti che contribuiscono a sostenere moralmente e materialmente l'Associazione pur non partecipando direttamente all'attività, possono essere nominati, per la durata di un anno, "sostenitori", mentre quei cittadini che, per opere compiute a beneficio dell'Associazione, abbiano acquisito particolari titoli di benemerita, possono essere proclamati dall'Assemblea "onorario". I sostenitori ed onorari non partecipano all'Assemblea. La loro nomina ha un

valore puramente simbolico.

ARTICOLO 6 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1. I soci ordinari hanno diritto di:
 - eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi se iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - frequentare i locali dell'associazione;
 - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
 - concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi presso la sede sociale.
2. I soci ordinari sono obbligati a:
 - Osservare il presente Statuto;
 - Versare la quota d'iscrizione ed i contributi associativi stabiliti dall'Assemblea dei soci ordinari;
 - Osservare i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
 - Svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito e prestando il lavoro preventivamente concordato;
 - Tenere un comportamento verso gli altri associati ed all'esterno dell'Associazione, animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede e rigore morale;
 - Osservare scrupolosamente le disposizioni impartite dal Coordinatore Tecnico / Capo Coro finalizzate al buon funzionamento delle attività;
 - Conservare accuratamente il materiale affidato in uso, con particolare riguardo alla divisa sociale ed alle partiture musicali;
 - Restituire entro un periodo di dieci giorni il materiale affidato in uso, in caso di recesso o esclusione.

ARTICOLO 7 - RECESSO O ESCLUSIONE

1. La qualità di socio ordinario si perde per recesso, esclusione o per causa di morte, oltre che per i casi previsti dalla legge.
2. È possibile la recessione o l'esclusione del socio ordinario:
 - Che abbia perduto i requisiti d'ammissione;
 - Che non abbia effettuato il versamento delle quote sociali per almeno un anno;
 - Che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
 - Per il venire meno del perseguimento degli scopi sociali con la non osservanza delle disposizioni statutarie e delle deliberazioni degli organi sociali;
 - Che, in qualunque modo, danneggi o tenti di danneggiare moralmente o materialmente l'Associazione o fomenti dissidi e disordini tra gli associati.
3. L'Organo di amministrazione verifica i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimino il recesso o l'esclusione e li sancisce con apposita deliberazione, che deve essere comunicata agli associati destinatari con raccomandata con ricevuta di ritorno. La proposta di esclusione deve essere deliberata anche dall'Assemblea.
4. Il socio ordinario che intende recedere dall'Associazione, deve dare apposita comunicazione scritta all'Organo di amministrazione. Il recesso ha effetto dalla data di ultimazione delle attività in atto e di quelle programmate di cui il socio è al corrente prima delle dimissioni.
5. Il socio ordinario può richiedere, per motivi eccezionali, la sospensione temporanea dall'attività artistica del coro, dando preavviso all'Organo di amministrazione il prima possibile.
6. Il socio ordinario non ha diritto al rimborso dei contributi, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ARTICOLO 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - A. L'Assemblea dei soci ordinari;
 - B. L'Organo di amministrazione;
 - C. Il Presidente;
 - D. L'Organo di controllo.
2. Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ARTICOLO 9 - ASSEMBLEA DEI SOCI ORDINARI

1. L'Assemblea dei soci ordinari è convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, nonché ogni qualvolta lo ritenga opportuno egli stesso o lo richieda almeno la metà più uno dei soci o dei membri dell'Organo di amministrazione; in questi ultimi casi il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro quindici giorni dalla convocazione.
2. Il Presidente dell'Assemblea è eletto dalla stessa fra tutti i presenti ed egli nomina un Segretario con il compito di stendere il verbale.
3. L'Assemblea è composta da tutti i soci in regola con i versamenti dei contributi associativi.
4. La partecipazione all'Assemblea non è delegabile ad altro socio.
5. L'Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze inderogabili:
 - Fissare le linee d'indirizzo per l'attività dell'Associazione;
 - Eleggere i membri dell'Organo di amministrazione, previa determinazione del loro numero in conformità a quanto stabilito dal successivo ARTICOLO 10;
 - Nominare se necessario un Organo di Controllo o un Revisore legale dei conti;
 - Stabilire, per proposta dell'Organo di amministrazione, la misura dei contributi mensili dovuti dai soci ordinari;
 - Approvare il bilancio di esercizio, presentato dall'Organo di amministrazione;
 - Approvare il programma d'attività proposto sulla base del programma generale d'indirizzo del bilancio;
 - Approvare altre eventuali proposte avanzate dall'Organo di amministrazione;
 - Accettare, donazioni e lasciti testamentari;
 - Approvare i Regolamenti interni proposti dall'Organo di amministrazione;
 - Approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - La possibilità di revocare, a maggioranza assoluta, i membri dell'Organo di amministrazione;
 - Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
 - Deliberare sull'esclusione degli associati;
 - Deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
6. L'Assemblea straordinaria ha le seguenti competenze inderogabili:
 - Deliberare, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21 c. 2 del C.C.);
 - Deliberare, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C.C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.
7. La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve essere effettuata otto giorni prima della data dell'adunanza, mediante avviso contenente le materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere indicato il luogo, l'ora e la data anche dell'eventuale seconda convocazione.
8. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, quando sia presente

la maggioranza dei soci aventi diritto al voto; mentre, in seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

9. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita, sia in prima sia in seconda convocazione, quando siano presenti i tre quarti degli associati aventi diritto al voto.
10. Le deliberazioni nelle assemblee ordinarie sono prese a maggioranza degli associati intervenuti, mentre nelle assemblee straordinarie sono prese a maggioranza dei due terzi degli associati intervenuti in caso di modifica allo Statuto e di tre quarti per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio.
11. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte e riportate in un apposito verbale sottoscritto dal Presidente. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale.
12. Le votazioni sono palesi o a scrutinio segreto se richiesto da almeno un decimo dei presenti con diritto di voto.
13. Per le elezioni delle cariche sociali, si procederà col sistema della votazione a scrutinio segreto e saranno eletti quelli che riporteranno il maggior numero di voti.
14. È previsto l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota come previsto dall'art. 24.4 D. Lgs. 117/17.

ARTICOLO 10 - L'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

1. L'Organo di amministrazione è formato da un minimo di cinque membri ad un massimo di nove ed è eletto dall'Assemblea dei soci ordinari. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate [ovvero indicate dagli enti associati]: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
2. I membri rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. I membri dell'Organo di amministrazione possono essere revocati dall'Assemblea dei soci ordinari a maggioranza degli aderenti.
3. L'Organo di amministrazione elegge tra i suoi membri, a maggioranza di voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere ed il Coordinatore Tecnico - Capo Coro.
4. L'Organo di amministrazione è convocato dal Presidente, con preavviso di almeno otto giorni, ogni qualvolta lo ritenga necessario. È convocato anche su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi membri; in tale seconda ipotesi, la riunione deve avvenire entro otto giorni dal ricevimento della richiesta e può essere convocata dal Presidente o, in sua vece, dal Vicepresidente o dall'Amministratore anziano.
5. Le riunioni dell'Organo di amministrazione sono valide quando sia presente la metà più uno dei suoi membri e le decisioni sono validamente deliberate a maggioranza dei presenti.
6. Le discussioni e le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono riassunte e riportate su apposito verbale dal Segretario. Il verbale della seduta è sottoscritto dal Presidente e presentato per l'approvazione nella successiva seduta dell'Organo di amministrazione.
7. L'Organo di amministrazione provvede a gestire l'attività sociale, secondo le linee d'indirizzo indicate dall'Assemblea dei soci ordinari. È investito di tutti i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione, essendogli deferito tutto ciò che dal presente Statuto non è riservato in modo esclusivo all'Assemblea.
8. L'Organo di amministrazione sceglie e nomina il Direttore Artistico e possibili aiuti.
9. L'Organo di amministrazione può proporre all'Assemblea dei soci ordinari, per un migliore funzionamento dell'organizzazione, dei Regolamenti interni.
10. L'Organo di amministrazione ha anche il compito di ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità o urgenza.
11. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ARTICOLO 11 - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente dell'Associazione, che è tale anche dell'Organo di amministrazione, è eletto dall'Organo di amministrazione, nel suo seno, a maggioranza di voti.
2. Almeno un mese prima della scadenza, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Organo di amministrazione.
3. Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti ed in ogni sede. Egli stipula convenzioni, contratti e compie tutti gli atti relativi a nome e per conto dell'Associazione.
4. Il Presidente convoca l'Assemblea dei soci ordinari, convoca e presiede le riunioni dell'Organo di amministrazione e ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
5. Sottoscrive i verbali delle riunioni dell'Organo di amministrazione e li custodisce presso la sede dell'Associazione, dove possono essere consultati da tutti i soci ordinari.
6. In caso di necessità e d'urgenza assume i provvedimenti di competenza dell'Organo di amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
7. In caso d'assenza, d'impedimento o di cessazione, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice-presidente o dal membro anziano dell'Organo di amministrazione, dove per membro anziano s'intende colui che ha più anni d'attività nell'Associazione.
8. Il Presidente tiene al corrente il Vice-presidente circa le sue iniziative nell'ambito dell'Associazione.

ARTICOLO 12 - L'ORGANO DI CONTROLLO

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico.
2. Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

ARTICOLO 13 - SEGRETARIO E TESORIERE

1. L'Organo di amministrazione può nominare un Segretario ed un Tesoriere.
2. I compiti del Segretario sono:
 - Curare la stesura del verbale d'ogni Assemblea dei soci ordinari e delle sedute dell'Organo di amministrazione;
 - Curare la corrispondenza;
 - Aggiornare i libri sociali;
 - Predisporre la documentazione necessaria da presentare ad enti pubblici o privati per l'ottenimento di contributi finanziari;
3. I compiti del Tesoriere sono:
 - Curare diligentemente la contabilità dell'Associazione;
 - Riscuotere tempestivamente le quote sociali;
 - Predisporre lo schema del rendiconto consuntivo da sottoporre all'Organo di amministrazione entro il mese di gennaio dell'esercizio successivo;
 - Curare i rapporti con gli istituti di credito;
 - Redigere l'inventario dei beni dell'Associazione e tenerlo aggiornato.

ARTICOLO 14 - DIREZIONE ARTISTICA

1. La direzione artistica è affidata al Direttore Artistico scelto e nominato dall'Organo di amministrazione.
2. Al Direttore Artistico è devoluta ogni scelta ed ogni decisione per quanto riguarda il lato artistico dell'attività sociale, con il solo limite di sottoporre all'approvazione dell'Organo di amministrazione le linee generali del suo indirizzo e programma artistico.

3. Il Direttore Artistico può avvalersi della collaborazione e delle indicazioni dell'Organo di amministrazione.
4. Il Coordinatore Tecnico - Capo Coro collabora col Direttore Artistico per quanto riguarda gli aspetti organizzativi e disciplinari dell'attività artistica.

ARTICOLO 15 - GRATUITÀ E DURATA DELLE CARICHE

1. Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno durata di tre anni e possono essere riconfermate.
2. Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ARTICOLO 16 - RISORSE ECONOMICHE

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
 - Quote d'iscrizione;
 - Quote associative e contributi dei soci ordinari;
 - Contributi dei privati;
 - Contributi dello Stato, di enti e d'istituzioni pubbliche;
 - Contributi di organismi internazionali;
 - Donazioni e lasciti testamentari;
 - Rimborsi derivanti da convenzioni;
 - Rimborsi spese sostenute in occasioni di manifestazioni artistiche;
 - Premi di concorsi;
 - Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
 - Rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo.

ARTICOLO 17 - PATRIMONIO SOCIALE

1. Il patrimonio sociale è costituito dai beni mobili ed immobili elencati nell'inventario aggiornato ed è incrementato dalle quote sociali, da eventuali contributi erogati volontariamente da privati, enti o dallo Stato e dal ricavato di attività produttive marginali.
2. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Organo di amministrazione provvede all'effettuazione dell'inventario del patrimonio sociale che, con l'approvazione dell'ultima Assemblea straordinaria, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.
3. Nessun socio può vantare diritti sul patrimonio sociale.
4. Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
5. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 18 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

1. Gli esercizi sociali vanno dal 1 gennaio al 31 dicembre d'ogni anno.
2. L'associazione deve redigere il bilancio annuale nelle forme previste dall'Art. 13 c. 1-2 e dall'Art. 14 c. 1 del D. Lgs. 117/2017 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi

dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

3. Il rendiconto consuntivo deve essere depositato, presso la sede dell'Associazione, cinque giorni prima della convocazione dell'Assemblea e può essere consultato da ogni socio ordinario.
4. Dal rendiconto consuntivo devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti nell'esercizio.

ARTICOLO 19 - MODIFICHE DELLO STATUTO

1. Le proposte di modifica dello Statuto possono essere presentate all'Assemblea dall'Organo di amministrazione o da almeno cinque aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole dei due terzi dei soci ordinari.

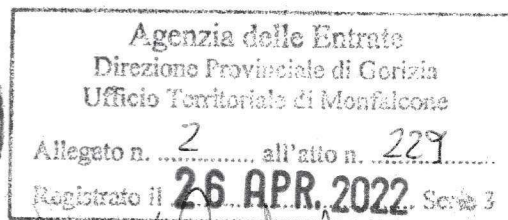
ARTICOLO 20 - NORME DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

ARTICOLO 21 - VOLONTARI

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
4. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
5. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art.17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
7. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Monfalcone 21 marzo 2022



IL DIRETTORE DELL'UFFICIO (*)

Alessandro ANZANI

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Ludio Bonifacio Latessa

via Marco Polo, 7 - 34074 Monfalcone GO
info@coro-ermes-grion.org - www.coro-ermes-grion.org
coroermesgrion@pec.csvfg.it - C.F.: 81005470315

